



Il Ministro della Difesa

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (GDPR “*General Data Protection Regulation*”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, in vigore dal 24 maggio 2016;
- VISTI** in particolare gli articoli 37, 38 e 39 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, riferiti, rispettivamente, alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD), alla posizione ed ai compiti del citato Responsabile;
- VISTA** la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e in particolare, gli articoli 28, 29, 30, riferiti alla designazione del Responsabile della protezione dei dati;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTE** le *“Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”*, adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- VISTA** la *“Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali”*, elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;
- VISTO** il documento di indirizzo n. 9589467 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in tema di designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati personali in ambito pubblico, allegato al provvedimento del 20 aprile 2021, n. 186 della medesima Autorità, pubblicato sulla G.U. n. 132 del 4 giugno 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa in data 4 settembre 2024 in tema di protezione dei dati personali nell’ambito del Ministero della difesa;
- VISTA** la Circolare ordinativa e successive varianti con la quale è stato istituito l’Ufficio Generale di Supporto al RPD;
- CONSIDERATO** che Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della difesa nel suo complesso e che, a mente dell’art 38 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della protezione dei dati personali riferisce direttamente al vertice gerarchico del Dicastero Titolare del trattamento;
- CONSIDERATO** altresì, che il citato Regolamento UE 2016/679 prevede che il Responsabile della protezione dei dati *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”*(art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del Regolamento (UE) 2016/679);
- RAVVISATA** la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della protezione dei dati, nei termini previsti dal citato Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, in sostituzione del Brig. Gen. aus. rich. Francesco SCHIAVONE, nominato con D.M. del 29 febbraio 2024 e richiamato in servizio fino al 31 dicembre 2025;
- TENUTO CONTO** che il Colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico Luca TORTORA, Capo Ufficio Generale dell’Ufficio Generale di Supporto al RPD dal 15 aprile 2024, è in possesso delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del Regolamento (UE) 2016/679 e risulta professionista certificato per l’attività di RPD in conformità alla normativa tecnica UNI 11697:2017 (giusta certificato n. 75 in data 1° novembre 2024, in corso di validità);

CONSIDERATO altresì che il Colonnello Luca TORTORA non si trova in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) 2016/679, dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, né sussiste altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente;

DECRETA

ART. 1

1. Il Colonnello del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico Luca TORTORA è nominato, a decorrere dal 1 gennaio 2026, per la durata di un triennio, Responsabile della protezione dei dati personali per il Ministero della Difesa, esclusa l'Arma dei Carabinieri.

ART. 2

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti autorizzati al trattamento dei dati, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento Generale sulla protezione dei dati e di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero della Difesa, esclusa l'Arma dei Carabinieri.

ART. 3

1. Il Ministero della difesa si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati adeguate risorse nell'ambito di un'apposita struttura di supporto, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dei dati in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il Responsabile della protezione dei dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse.

ART. 4

1. Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (recapito postale, telefono, e-mail istituzionale) saranno pubblicati sulla sito Internet istituzionale del Ministero della difesa e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali a cura dell'Ufficio Generale di supporto al RPD.
2. I dati di contatto saranno, altresì, resi disponibili resi disponibili sulla rete intranet del Ministero della difesa.

Roma, 29 DIC 2025

IL MINISTRO
